

**La nozione di rifiuto e l'art. 14 del D.L. n. 138/2002 dopo la
[sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 2004](#)**

Franco Giampietro

1. I primi commenti della sentenza in esame, al di là del loro taglio "giornalistico", epperò, formalmente non controllato (dal punto di vista giuridico), sembrano peccare sotto due profili; 1. indicano la decisione come una vittoria contro "il male" e la criminalità organizzata; 2. delineano scenari catastrofici, in conseguenza della pretesa "cancellazione" integrale –ovvero dell'abrogazione- dell'art. 14 D-L- N. 138/2002, così come convertito con modificazione, dalla legge n. 178/2002. (Per un ben diverso approfondimento degli effetti della sentenza, cfr. P. GIAMPIETRO, "Commento", in *Ambiente e Sicurezza*, 2004, fasc. 23, pp.)

Sul primo punto, mi limiterò al seguente rilievo: *non* era affatto difficile prevedere che l'interpretazione autentica della nozione di rifiuto, così come delineata dal testo, a dir poco, "approssimativo", dell'art. 14, sarebbe stata censurata dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia, proprio perché la sua formulazione testuale lascia aperte troppe (plausibili) letture *estensive* ... della nozione del residuo non-rifiuto (rimando per chiarimenti al mio contributo: "*La nozione di rifiuto: l'interpretazione autentica ex DL n. 138/2002*", in *Ambiente*, IPSOA, 2002, fasc. 8 p. 705 ss. ed ivi richiami alle proposte emendative da me formulate all'analogha iniziativa legislativa dell'on. Giovanelli "Un disegno di legge per interpretare la nozione di rifiuto", *ibidem*, 1999, fasc.9, pag. 906 ss).

In realtà, il problema della *linea di confine* tra rifiuto e materia prima (o materia prima secondaria) è –come è noto a chiunque abbia letto due pagine sull'argomento- uno di quelli ritenuto da oltre 25 anni tanto centrale quanto controverso nella stessa sede comunitaria (v. da ultimo, la Comunicazione della Commissione europea del 27 maggio 2003...) e la posizione assunta qui dalla Corte, nella ricognizione non molto lucida, e comunque scarsamente integrativa, del suo *più recente* orientamento giurisprudenziale, ne è la più concreta riprova (v. appresso).

Sul secondo punto, i primi commenti hanno ignorato *sia* il profilo degli effetti della sentenza della Corte (che, come nella specie, ha accertato la non conformità della fonte di diritto

nazionale (una norma di rango legislativo) alla una direttiva comunitaria sui rifiuti la n. 75/442 e succ. modifiche, che non è *self executing*, sia le problematiche penalistiche relative alla rilevanza della legge penale più favorevole "sopravvenuta" (ex art. 2, comma 2, cod. penale) in riferimento all'art. 14, sopravvenuto all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 22/1997. Temi molto delicati che non si possono facilmente delineare in un articolo di stile puramente divulgativo... Ma ciò non esclude il giudizio critico, secondo il quale se "la forma" (sugli effetti "apocalittici" della sentenza della Corte di Giustizia) prevale sulla "sostanza" (l'effettiva portata della medesima) si rischia di creare un clima di "caccie alle streghe". Molto diverso se non alieno rispetto alla ricerca di argomentazioni giuridiche da porre a sostegno della sua interpretazione, conoscendo il contesto comunitario e nazionale nel quale si inserisce. Riprendiamo, quindi, con serenità il commento alla decisione della Corte sia pure in termini sintetici.

2. La Corte di Giustizia non prende posizione formale ed esplicita sulla questione pregiudiziale se, in conseguenza della sua decisione - sulla *non* conformità dell'art. 14 cit. alla direttiva n. 75/442 quanto alla nozione di rifiuto – il giudice di Terni dovrà o meno condannare il NISELLI; ed, infatti, afferma che spetterà al medesimo giudice stabilire ("se del caso") che i fatti, *allora previsti come reato*, possano "integrare gli estremi di infrazioni sanzionate penalmente" (v. par. 30 della sentenza). Ma, nella stessa sede, la Corte ricorda che va tenuto fermo il principio della legalità delle pene (v. par. 28) e che una direttiva *non* può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una norma giuridica di uno Stato membro, adottata per la sua attuazione, *di determinare o aggravare la responsabilità penale* di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni; così come una direttiva *non può certo creare, di per sé, obblighi a carico di un singolo* e non può quindi essere fatta valere in quanto tale *nei confronti* dello stesso (v. par. 29). Il che significa escludere, *anche nella fattispecie*, il c.d. effetto diretto della norma comunitaria, che si produce allorquando essa crea diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli, non importa se persone fisiche o giuridiche (come nel caso di direttive *self-executing*). Poiché, peraltro, nella specie, prima dell'entrata in vigore dell'art. 14,

esisteva nell'ordinamento italiano una norma incriminatrice della fattispecie (trasporto di materiali ferrosi "contaminati" da sostanze di natura organica, quali vernici, grassi o fibre: v. par. 21), il Collegio si limita ad affermare che, nel medesimo caso, "non vi è motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero discendere dal principio della legalità delle pene per l'applicazione della direttiva 75/442" (v. p. 30). L' Avvocato Generale, nelle sue "Conclusioni" ritiene, invece, che il giudice italiano dovrebbe disapplicare l'art. 14, perché non troverebbe *comunque* applicazione, per i fatti commessi *in data anteriore* alla data di entrata in vigore dell'art. 14, il principio, *pure riconosciuto in sede comunitaria*, dell'applicazione *della norma penale più favorevole sopravvenuta*, al momento del processo, nei confronti dell'autore del reato (depenalizzato). Ma questa soluzione, pur criticabile, non interessa il tema proposto. E, comunque, *non* è stata accolta dalla Corte la statuizione proposta dall'Avvocato Generale che così recita: "Il giudice di uno Stato membro ha l'obbligo di far osservare la direttiva 75/442, nel senso di disapplicare una legge penale più mite emanata successivamente al reato, se ed in quanto tale legge sia incompatibile con la direttiva" (v. punto 3 delle "Conclusioni").

3. Preme, invece, sottolineare che, muovendo dagli argomenti indicati, *retro* nel par. 2, in merito al principio di legalità delle pene, lo stesso Avvocato Generale, precisa che, in relazione *ai fatti successivi* all'entrata in vigore dell'art. 14, non potrebbe la direttiva rendere penalmente illecite, condotte che lo stesso art. 14 valuta come lecite ... E così conclude, nella nota 52 delle sue "Conclusioni": "In questo caso, in base al principio della legalità delle pene, *tale legge deve essere applicata* anche se contrasta con una direttiva [v. sentenza nella causa 60/02 (citata alla nota 39, punto 63)]". Eppertanto, è proprio l'Avvocato Generale che *esclude qualunque forma di disapplicazione od abrogazione* della legge nazionale – nella specie - dell'art. 14 citato, (ma v. anche l'art. 1, commi 27 e 28 della legge - delega ambientale, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 24 novembre 2004) sull'interpretazione autentica della nozione di rifiuto, pur dichiarata dalla Corte non conforme alla direttiva comunitaria citata, in corrispondenza alle "Conclusioni" dell'Avvocato Generale (e quivi, v. i punti 1 e 2).

4. Né va, infine, sottaciuto che la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1421/2003 (Sez. III, ud. 13 novembre 2002, ricorso Passerotti,), si è già pronunciata sulla questione se l'art. 14, benchè introduca una disciplina "modificativa della nozione di rifiuto dettata dall'art. 6, lett. a) D.LGS. 22/1997", debba ritenersi vincolante per il giudice, dando *risposta positiva* al quesito, "in quanto (tale nozione è stata: n.d.r.) introdotta con atto avente *pari efficacia legislativa* della norma precedente". Ed ha in proposito, così motivato: "Inoltre, benchè modificativa anche della nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva europea 91/156 (letteralmente trasposta nel citato art. 6 D.LGS. 22/1997) essa *resta vincolante per il giudice italiano*, posto che tale direttiva non è autoapplicativa (self-executing)". Il principio di legalità, così riaffermato dal Supremo Collegio, non può certo subire deroga alcuna in conseguenza della sentenza in esame della Corte di Giustizia, che si è limitata all'accertamento del contrasto con una direttiva comunitaria (la n. 75/442), *non immediatamente efficace nel territorio dell'Unione europea*, della legislazione di uno Stato membro (l'art. 14, appunto).

5. In definitiva, pur a voler accogliere, per questa parte, il *dictum* della Corte di Giustizia, rimasto del tutto implicito, perché la Corte si limita a ritenere ammissibile la domanda pregiudiziale, sostenendo che, nella fattispecie, non si tratta di applicazione del principio di legalità delle pene (ma del *diverso* principio della norma penale sopravvenuta più favorevole, in merito al quale, peraltro, nulla dice , *rimettendo la questione al Giudice nazionale*) e pur a voler supportarlo con la tesi esplicitata dall'Avvocato Generale sulla *diversa portata* del secondo principio (della norma più favorevole) rispetto al primo (sulla legalità delle pene); risulta *chiara e coerente* la conclusione dello stesso Avvocato generale: la normativa italiana (ex art. 14) *non può essere disapplicata*, né ritenersi *abrogata* per affermare che restano attualmente illeciti i fatti, esclusi dall'area dell'illecito penale, e *posti in essere in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 14, tutt'ora vigente*, in forza di una contraria disciplina comunitaria (la dir. n. 75/442), perché ciò implicherebbe *la violazione del richiamato principio di legalità*, che va tenuto *fermo per costante giurisprudenza della medesima Corte* come

principio *fondamentale* del diritto comunitario. Trattasi, infatti, di giurisprudenza, formatasi negli anni 80 sia nell'ambito dell'illecito "punitivo" comunitario, sia nell'ambito del ricorso alle "risorse sanzionatorie" degli Stati membri, (in tema, cfr. G. GRASSO, *Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Giuffrè, 1989, p. 95 ss. e p. 193 ss, e quivi l'affermazione che, ove le Assemblee parlamentari degli Stati membri si rifiutassero di recepire le disposizioni comunitarie, "ciò potrà provocare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato membro, *ma non la sostituzione delle disposizioni comunitarie alle difformi previsioni nazionali*"; e così conclude: "*Ed è proprio questo elemento che consente di far ritenere un tale schema compatibile con il principio della riserva di legge*".

6. Ammesso, *per pura ipotesi*, che si ritengono superabili le argomentazioni addotte nel precedente paragrafo in merito al principio di legalità ed ai suoi effetti, in materia penale, (dai quali scaturisce la conclusione dell'*attuale vigenza* dell'art. 14, citato, sino a quando il legislatore *non ne modificherà o abrogherà il testo*), è opportuno esprimere le necessarie riserve *anche* in merito alla tesi di una parte della dottrina e della giurisprudenza minoritaria, secondo la quale le sentenze della Corte di Giustizia sarebbero, *di per sé, immediatamente efficaci* all'interno dell'ordinamento dei Paesi membri, imponendo al giudice e alle autorità pubbliche di "disapplicare" le disposizioni nazionali, ritenute dalla stessa Corte "incompatibili" con il diritto comunitario. Questo orientamento è solito richiamare (a nostro avviso, in termini inesatti) il c.d. *primato del diritto comunitario* su quello nazionale ed invocando alcune sentenze della Corte Costituzionale, che hanno preso in esame normative comunitarie ad "effetto diretto" – queste, sì, riconoscibili nell'ambito della preminenza o prevalenza del diritto comunitario sulle norme nazionali con esso contrastanti- confonde tale principio con il criterio dell'*interpretazione del diritto interno in modo conforme al diritto comunitario*, che riguarda *qualunque* direttiva *in quanto tale*, epperò *indipendente* dai casi, nei quali sia classificabile come *self-executing*, ovvero atto comunitario ad efficacia diretta ed immediata nel territorio degli Stati membri.

Orbene, la giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla famosa decisione n. 170/1984, (in *Gir. Cost.*, 1984, p. 1084, con nota di G. GEMMA: che riguardava *un regolamento comunitario*, contenente norme "immediatamente applicabili nel territorio dello Stato" e che puntualizza: "in questo caso la regola comunitaria riceve *necessaria e immediata applicazione*, pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva" e la estende alle sentenze interpretative di questa normativa della Corte di Giustizia, ha ribadito *lo stesso indirizzo* sia nella sentenza n. 232 del 1989, (in *Giur. Cost.*, 1989, p. 1001, con nota di M. CARTABIA: ove si poneva la questione degli effetti della decisione della Corte di Lussemburgo, che si pronunci su "disposizioni regolamentari", impositive di prestazioni patrimoniali, "nel caso di annullamento del regolamento comunitario) sia nella sentenza n. 389/1989, in *Foro it.*, 1991. I, 1076, ove è stato espressamente affrontata e risolta la questioni in esame.

Quivi, in merito alla *diversa tipologia* delle sentenze della Corte di Giustizia, è stato affermato il seguente principio: " Poiché, ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di Giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione del medesimo Trattato, se ne deve concludere che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato del diritto comunitario, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze, e, per tale via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza ed in contenuto delle possibilità applicative. *Quando questo principio viene riferito ad una norma comunitaria avente "effetti diretti"*, vale a dire ad una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio, *non v'è dubbio* che la *precisazione o l'integrazione del significato normativo* compiute attraverso una *sentenza dichiarativa* della Corte di Giustizia *abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate*" (Nella specie, si trattava di disapplicare norme interne incompatibili con quelle stabilite dagli art. 52 e 59 del Trattato CEE, "nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea").

D'altro canto, c'è chi ha ricordato sin dalla sentenza della Corte costituzionale N. 384/1994 (in Riv. it. dir. pubb. comunitario, 1995, p. 158 ss., annotata da A. RUGGERI, "Le leggi regionali contrarie a norme comunitarie autoapplicative al bivio tra «non applicazione» e «incostituzionalità», *ibidem*, 69 ss.) che in quella sentenza la Corte fa proprio oggi il timore, "già avvertito in dottrina all'indomani della storica pronuncia dell'84, che la non applicazione possa, sia pure occasionalmente e –se si vuole- marginalmente, non aversi; che possa esservi come però, appunto, non esservi, e ora sì ora no, a seconda delle sedi (amministrative, giudiziarie, ecc), nelle quali si faccia astrattamente questione dell'applicazione della fonte interna non compatibile con la fonte comunitaria. Un rischio, questo, come si sa, connaturato ai sistemi di giustizia costituzionale diffusa, quale quello a mia opinione *di fatto* introdotto dalla Corte italiana, sia pure per i soli casi di contrasto fra norme interne e norme comunitarie *self-executing*".

In conclusione, ove ricorrano le fattispecie di norme comunitarie aventi "effetto diretto" orizzontale, (vale a dire, quelle che creano immediatamente *diritti ed obblighi* dei *singoli* – persone fisiche o giuridiche- senza l'intermediazione di un atto esecutivo dello Stato), è *l'atto-fonte comunitaria* e non *la sentenza* a produrre l'indicato effetto, nel senso che l'interpretazione elaborata dal giudice comunitario, per il ruolo istituzionale che esso svolge, *acquisisce, come conseguenza, la stessa efficacia propria* della norma comunitaria interpretata.

E solo *tal caso* il giudice *deve* disapplicare la norma nazionale contrastante. Questa è la conseguenza del *primato del diritto comunitario*, nel senso che "è precluso al legislatore nazionale non già un certo ambito di materie, sibbene soltanto una disciplina contrastante con quella già posta dalle norme comunitarie *direttamente applicabili*: così G. GRECO; "*Rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale*", in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Parte Generale, a cura di M.P. CHITI e G. GRECO, Giuffrè, 1997, p. 399 ss. ed ivi p. 419).

7. Ma ciò non potrebbe avvenire nel caso vi sia una difformità tra la norma interna e quella contenuta nella direttiva, pur considerando l'obbligo del giudice nazionale nonché delle amministrazioni di interpretare "il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo

della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima"... (secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 13 novembre 1991, Marleasing, in Causa C-106/89). Infatti, tale criterio non può giovare, "quando vi sia un *palese e non sanabile difformità* tra la norma interna e quella contenuta nella direttiva" (Così: G. TESAURO, *Diritto comunitario*, CEDAM, 2003, p. 180).

Ove, poi, intervenga, come nella fattispecie oggetto della sentenza in commento, una sentenza interpretativa pronunciata su rinvio pregiudiziale, è pacifico in dottrina e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che il giudice a quo è tenuto a far applicazione della norma comunitaria, così come interpretata dalla Corte, "all'occorrenza lasciando inapplicata la norma nazionale contrastante" (Così: G. TESAURO, *op.cit.*, p. 323, che richiama la possibilità di un ulteriore rinvio pregiudiziale, vuoi per sollecitare un ripensamento vuoi per avere chiarimenti nella pronuncia già resa). Ma l'ultima ipotesi presuppone, come s'è detto, l'*efficacia diretta* (orizzontale) della norma comunitaria, interpretata dalla medesima Corte.

Ipotesi che non ricorre, nell'ambito della direttiva dei rifiuti (a parte le considerazioni esposte nei par. 3-5 sul principio di legalità delle pene), ove soltanto si consideri l'*astrattezza* (discussa nella stessa sede comunitaria) della definizione di rifiuto e, nello stesso tempo, la *molteplicità* e le *perduranti incertezze* degli orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia sulla definizione del rifiuto, che convalidano i perduranti "spazi" applicativi, lasciati dalla nozione comunitaria (sul punto, v. appresso). E si considerino, sin da ora, le note fortemente critiche di G. AMENDOLA all'ordinanza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2004, in causa C- 235 in materia di classificazione del "pet-coke", escluso dalla nozione di rifiuto (in *Foro it*, 2004, IV, 150 ss.).

Infatti, lo stesso Autore ha sottolineato che la nozione di rifiuto è stata definita dalla Corte di Giustizia, *a partire dalla sentenza Arco del 2000* (in *Ambiente*, IPSOA, 2000, fasc. 10, pag. 957 ss., con nota di M. ONIDA), in termini *nuovi* rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte, in quanto, *per la prima volta* il giudice comunitario ha ritenuto che spetta al giudice nazionale verificare, *caso per caso*, e alla luce del *complesso delle circostanze di fatto*, se ricorrano o meno, ai fini della qualificazione di un residuo come rifiuto, una serie di "indizi" ri

rilevanza probatoria, che, *in quella decisione*, la stessa Corte ha enunciato (per es.: se, secondo il mercato, trattasi di “modalità corrente di recupero di rifiuti” , ovvero se il residuo non è utilizzabile in nessun altro modo se non con lo smaltimento; se trattasi di recupero completo o di trattamento preliminare ecc), da valutare, comunque, alla stregua del principio –molto elastico, a nostro avviso,- di “non pregiudicare la finalità e l’efficacia della direttiva” (questo, sì, risalente alla decisione del 1990 –Vessoso e Zanetti-). Ma ancora l’AMENDOLA osserva che soltanto nella sentenza Palin Granit del 2002 (in *Ambiente*, 2003, FASC. 1, P. 64 SS. con nota di P. GIAMPIETRO e L. PRATI). LA Corte ha elaborato la nozione di *sottoprodotto* distinguendola da quella di residuo e definendo le relative condizioni di fatto (riutilizzo tal quale e certo senza alcuna trasformazione, di un materiale avente un proprio valore economico; e, nello stesso senso, v. la scheda [“Nozione di rifiuto”](#), su questo sito, relativa alla sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome OG.), ma poi si duole che la stessa Corte, nella ordinanza 15 gennaio 2004, citata, a proposito della classificazione del pet-coke, (identificato come sottoprodotto) sia pervenuta a tale conclusione, ritenendo “*che la risposta poteva essere facilmente dedotta dalla sua pregressa giurisprudenza e pertanto decideva con ordinanza motivata*” (ibidem, p. 151).

Orbene, quali che siano i rilievi critici, mossi dall’AMENDOLA alla predetta ordinanza, restano, a mio avviso, non contestabili le seguenti conclusioni: a) che la nozione di rifiuto *non* è ricavabile in modo *preciso* e *puntuale* dal “dettato” della direttiva n. 75/442 e succ. modifiche, tant’è che la Corte di Giustizia ha dovuto elaborare, nel corso di oltre 20 anni di giurisprudenza, (v., per es., F. GIAMPIETRO, M.G. BOCCIA, *I rifiuti: Giurisprudenza commentata della Corte di Giustizia*, Vol. I e Vol. II, Giuffrè, 1995; 1997) una serie di criteri interpretativi, formulati, *da ultimo*, attraverso “indizi probatori”, *nessuno di per sé decisivo*, ma da valutare nel *loro complesso*, da parte del giudice nazionale, secondo l’apprezzamento *del caso concreto*; b) che, ad ancorare tale orientamento, non può considerarsi come parametro ermeneutico *specifico* e *puntuale*, quello, pur enunciato dalla Corte, di “garantire la tutela della salute e dell’ambiente da qualsiasi attività attinente ai rifiuti” (come evidenzia il medesimo Autore, *ibidem*, p. 152), essendo pacifico che tale principio vale anche per le attività di

commercializzazione (trasporto, stoccaggio, ecc) dei prodotti; c) che, infine, *dichiarando* di uniformarsi alla precedente giurisprudenza, la Corte, a giudizio del Nostro, perviene a conclusioni ritenute assolutamente contrastanti con la sua pregressa giurisprudenza. Evidentemente, non così *lineare e precisa* se lascia ampio spazio interpretativo non solo al giudice dello Stato membro (v. sopra, sub lett. a), ma anche alla stessa Corte, che ha elaborato i parametri di riferimento.

Ne deriva, *in conclusione*, che non solo il testo della direttiva, in punto di definizione di rifiuto, è *oggettivamente inidoneo* ad essere qualificato *self-executing*, ma anche le sentenze della Corte non possono, anche se valutate, in ipotesi, nella loro effettiva portata, essere, comunque, considerate come quelle aventi efficacia immediata e diretta. Trattasi, a ben vedere, di un orientamento che consiste in *concorrenti linee-guida* generali, le quali, a loro volta, rimandano alla valutazione, *caso per caso*, delle singole circostanze di fatto, *relative ai singoli mercati*, osservati dal giudice nazionale. E questa è la tesi "critica", cui perviene *anche* la Commissione Europea (v. sentenza Arco, cit.) laddove obietta: "... non vi è motivo di far riferimento al modo in cui un rifiuto viene inteso secondo la comune considerazione perché altrimenti i concetti potrebbero variare a seconda degli Stati membri".

E' possibile ammettere che la nozione di rifiuto, che ha da essere *unica* per *l'unico* mercato europeo, sia rimessa alla valutazione, *caso per caso*, dei giudici nazionali dei 25 Stati membri, che ne identificheranno la portata sulla base della prassi, ("modalità corrente di trattamento "ovvero comunemente considerato" come rifiuto...) di *ciascun* mercato nazionale?

E questa dovrebbe essere la nozione *unitaria e vincolante*, elaborata dalla Corte di Giustizia?

Mi sembra, a dirla tutta, una tesi azzardata